

Gli **approfondimenti** di **Publika**

Approfondimento n° 81 – marzo 2020

Come trattare le assenze da coronavirus COVID-19

A cura di Consuelo Ziggiotto

Approfondimento n° 81 – marzo 2020

Ci uniamo all'impegno che è richiesto a tutti, personale medico, datori di lavoro, lavoratori, per **contribuire e sostenere** gli sforzi necessari in ragione di un **bene collettivo** che deve essere voluto, cercato e realizzato, anche attraverso il rispetto di norme che non abbiamo il potere di scrivere ma il dovere di applicare.

Questo è l'approfondimento di Publika sulla gestione delle assenze dovute al COVID-19.

Ringrazio Consuelo Ziggio per il tempestivo, corposo ed esaustivo lavoro fatto.

Gianluca Bertagna

COME TRATTARE LE ASSENZE DA CORONAVIRUS COVID-19

1. Premessa

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e il giorno successivo, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Da allora è passato poco più di un mese e la vicenda ha assunto dimensioni e criticità del tutto inaspettate e senza precedenti rispetto alla contemporaneità.

A partire da fine febbraio si sono accavallati freneticamente provvedimenti di urgenza che hanno inteso, nell'emergenza, contenere la diffusione del coronavirus. I poteri di ordinanza urgente di Sindaci e Regioni, consegnati agli stessi dall'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della Legge n. 833/1978 rispettivamente, hanno prodotto, in un primo momento, disaggregazione piuttosto che uniformità nella risposta al rischio epidemiologico.

A partire dal 23 febbraio sono state adottate ordinanze urgenti che, in relazione alla loro diversificazione nella risposta all'epidemia, hanno condotto a panico e aumentato l'allarme sociale, piuttosto che contenere e rassicurare un operare pubblico comune e condiviso.

Di qui il bisogno e la volontà realizzata, nel secondo decreto attuativo¹ del decreto legge n. 6/2020, di contenere eccezionalmente l'applicabilità e la produzione degli effetti delle due norme che regolano i poteri di ordinanza urgente di sindaci e Presidenti di regione, consegnando a tutta Italia una linea di indirizzo comune, per assistere poi, nel quarto DPCM attuativo del D.L. 6/2020² ad un passo indietro dove tornano ad essere fatti salvi i poteri di Ordinanza delle Regioni. La precisazione è contenuta nelle disposizioni finali all'art. 5, comma, 4 del predetto DPCM.

Appare poco chiaro se sono fatti salvi anche i Poteri di Ordinanza dei Sindaci, non menzionati nel DPCM dell'8 marzo, ma contenuti nel rinvio al D.L. 6/2020.

¹ DPCM del 2 marzo 2020.

² DPCM dell'8 marzo 2020

In un momento in cui diventa vecchio e superato il contenuto di un decreto “vissuto” solo qualche giorno, risulta piuttosto complesso conservare lucidità e certezza di comprensione dei contenuti e della validità degli stessi nell’ordine temporale con il quale le diverse disposizioni si accavallano.

La comprensione della complessa geografia passa attraverso la cronologia degli eventi che in questa sede, per precisa volontà, intendiamo sintetizzare quanto più possibile per facilitarne la comprensione e perché questo approfondimento possa essere di supporto agli enti nella corretta gestione delle assenze riconducibili a coronavirus.

2. Ordinanze del Ministero della Salute adottate prima del 23 febbraio

2.1 Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020

Le prime segnalazioni da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione hanno condotto il Ministero della Salute in data 21 febbraio ad adottare le prime misure così sintetizzabili:

- ✓ Le autorità sanitarie territorialmente competenti hanno l’obbligo di applicare la quarantena con sorveglianza attiva per 14 gg agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19
- ✓ Obbligo da parte di tutti gli individui di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, i soggiorni nelle aree della Cina negli ultimi 14 gg (a partire quindi dal 7 febbraio 2020). L’autorità sanitaria deciderà la misura da adottare.
- ✓ Validità dell’ordinanza: 90 giorni a partire dal 21.02.2020.

2.2. Ordinanze del Ministero della Salute d’intesa con le Regioni

Tra il 21 e il 23 febbraio arrivano conferme di cluster di infezioni, positività accertate in diverse parti d’Italia. Le diverse relazioni inviate dalle Regioni coinvolte all’Unità di crisi, conducono il Ministero della Salute ad emanare ordinanze urgenti e contingibili di intesa con i Presidenti di sette Regioni:

- ✓ Regione Lombardia
- ✓ Regione Veneto
- ✓ Regione Emilia Romagna
- ✓ Regione Piemonte
- ✓ Regione Liguria
- ✓ Regione Friuli Venezia Giulia
- ✓ Regione Trentino alto Adige

Le ordinanze, alla cui lettura nel dettaglio si rinvia, dispongono in linea generale misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19.

Le misure adottate sono molteplici, tuttavia, per ragioni di interesse specifico legato alle assenze dei dipendenti pubblici riconducibili a dette misure, si sottolineano in questa sede solo quelle di pertinenza al tema delle assenze dal lavoro dei lavoratori coinvolti:

- ✓ Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia
- ✓ Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura di cui all’art. 101 dei codici dei beni culturali

I provvedimenti oggetto delle ordinanze trovano efficacia fino al 1° marzo.

Unica nota insolita risulta la previsione specifica contenuta nell'Ordinanza a firma del Ministro della Salute e del Presidente Regione Emilia Romagna, nella quale, a differenza delle altre, si precisa che è disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali, ad eccezione delle biblioteche. Precisazione, questa, che nelle altre Ordinanze non compare e che proprio per questo, sembrerebbe più un refuso o una svista, perché il tema è proprio quello delle Biblioteche Comunali.

2.2.1. Le previsioni specifiche per i Comuni della zona rossa

10 Comuni in Regione Lombardia e 1 Comune in Regione Veneto vengono individuati come focolai del virus sul territorio nazionale

Il giorno 21 febbraio Il Ministero della Salute di intesa con il Presidente Regione Lombardia dispone misure urgenti per i 10 Comuni prevedendo:

- ✓ Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia
- ✓ Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di chi opera nei servizi essenziali.

Medesime previsioni sono contenute nell'ordinanza che porta la data del 22 febbraio, a firma del Ministero della Salute e del Presidente Regione Veneto per il Comune di Vo', focolaio veneto.

Dal 21 febbraio in avanti si profilano quindi diverse ragioni legate all'assenza dei lavoratori:

- Assente perché sospeso/chiuso il servizio educativo
- Assente perché sospesa l'apertura al pubblico delle biblioteche
- Assente perché impedito di allontanarsi dal Comune in zona rossa o di raggiungere il Comune in zona rossa.
- Assente perché impedito di prestare l'attività lavorativa dall'autorità sanitaria territorialmente competente (quarantena con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva)

3. Il decreto legge 6/2020 del 23 febbraio

3.1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

L'art. 1 del decreto legge elenca le misure di contenimento che possono essere adottate dalle autorità competenti prevedendo tra queste:

- ✓ divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui presenti nel comune o nell'area;
- ✓ divieto di accesso al comune o all'area interessata;
- ✓ **sospensione dei servizi educativi dell'infanzia**
- ✓ **sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura
- ✓ applicazione della misura della **quarantena** con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- ✓ previsione dell'obbligo da parte degli individui provenienti da zone a rischio epidemiologico che hanno fatto ingresso in Italia, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente

per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

3.2 Attuazione delle misure di contenimento

L'art. 3 del decreto demanda il compito di adottare le sopra indicate misure a:

- ✓ DPCM
- ✓ Nelle more di adozione dei DPCM valgono i poteri di ordinanza urgente di sindaci e Presidenti di regione: l'art. 50 del TUEL e l'art. 32, della legge n. 833/1978 rispettivamente.

4. I DPCM attuativi del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020

Il PRIMO decreto attuativo del decreto legge 6/2020

VALIDITÀ DAL 23.02.2020 AL 01.03.2020
ZONA ROSSA - 10 COMUNI LOMBARDI 1 COMUNE VENETO
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di allontanamento e di accesso • Sospensione servizi educativi per l'infanzia • Sospensione apertura al pubblico dei musei e altri luoghi della cultura • Sospensione delle attività lavorative per i residenti e domiciliati
INTERO TERRITORIO NAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> • Chi è transitato e sostato nella zona rossa dal 1° febbraio 2020, è obbligato a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, l'unica titolata ad adottare ogni misura necessaria compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il SECONDO decreto attuativo del decreto legge 6/2020

VALIDITÀ DAL 02.03.2020 AL 03.03.2020
ZONA ROSSA - 10 COMUNI LOMBARDI 1 COMUNE VENETO
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di allontanamento e di accesso • Chiusura servizi educativi per l'infanzia • Sospensione apertura al pubblico dei musei e altri luoghi della cultura • Sospensione delle attività lavorative per i residenti e domiciliati
ZONA GIALLA – Regione Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Province di Pesaro Urbino e Savona
<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione servizi educativi per l'infanzia • Apertura al pubblico di musei e biblioteche con accessi contingentati
INTERO TERRITORIO NAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> • Chi è transitato e sostato nella zona rossa o in zone a rischio epidemiologico (identificate dall'OMS), a partire dal 14esimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, è obbligato a comunicare tale circostanza al

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di base ovvero pediatra. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle singole regioni con provvedimento che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica. In caso di contatto tramite il 112, o numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L'operatore di sanità pubblica provvede ad adottare le misure necessarie compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il TERZO decreto attuativo del decreto legge 6/2020.

VALIDITÀ DAL 04.03.2020 AL 07.03.2020

ZONA ROSSA - 10 COMUNI LOMBARDI 1 COMUNE VENETO

- Divieto di allontanamento e di accesso
- Chiusura servizi educativi per l'infanzia
- Sospensione apertura al pubblico dei musei e altri luoghi della cultura
- Sospensione delle attività lavorative per i residenti e domiciliati

ZONA GIALLA – Regione Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Province di Pesaro Urbino e Savona

- Sospensione servizi educativi per l'infanzia
- Apertura al pubblico di musei e biblioteche con accessi contingentati

INTERO TERRITORIO NAZIONALE

- Sospesi servizi educativi per l'infanzia fino al 15 marzo
- Chi è transitato e sostato nella zona rossa o in zone a rischio epidemiologico a partire dal 14esimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, è obbligato a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di base ovvero pediatra.

Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle singole regioni con provvedimento che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica.

In caso di contatto tramite il 112, o numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono ad adottare le misure necessarie compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

Il QUARTO decreto attuativo del decreto legge 6/2020

VALIDITÀ DALL'08.03.2020 AL 09.03.2020
LOMBARDIA E PROVINCE di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione servizi educativi per l'infanzia • Chiusura dei musei e altri luoghi della cultura • Limitazione di movimento all'interno delle aree e al di fuori delle aree • Deroghe alla limitazione di spostamenti per: <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprovate esigenze lavorative 2. Situazioni di necessità 3. Spostamenti per motivi di salute
INTERO TERRITORIO NAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione servizi educativi per l'infanzia fino al 15 marzo • Sospensione apertura musei e altri luoghi della cultura • Chi è transitato e sostato in zone a rischio epidemiologico (individuate dall'OMS) a partire dal 14esimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, è obbligato a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di base ovvero pediatra. <p>Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle singole regioni con provvedimento che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica.</p> <p>In caso di contatto tramite il 112, o numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.</p> <p>L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva</p>

Le previsioni contenute nel DPCM dell'8 marzo raccomandano ai datori di lavoro tutti, privati e pubblici, delle aree maggiormente contaminate ma anche tutta Italia, di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di giorni di congedo ordinario e ferie, ferme restando le previsioni e le regolamentazioni adottate dagli enti in tema di lavoro agile.

È importante, in questo momento di grande confusione e di allarme sociale piuttosto elevato, ricondurre le misure di contenimento all'intento che si prefiggono di realizzare, quello cioè di contenere quanto più possibile il diffondersi del virus, limitatamente però alle previsioni contenute nei decreti attuativi e non a quelle dettate dalla paura e dall'ansia che un evento così inaspettato produce.

Le limitazioni agli spostamenti introdotte dall'ultimo decreto non giustificano in alcun modo l'assenza dal lavoro, quand'anche recarsi al lavoro dovesse corrispondere ad attraversare un confine di una Provincia oggetto di restrizione. L'eventuale assenza deve essere coperta da ferie o congedi ordinari.

La formulazione di "congedo ordinario" è generica ed è stata utilizzata per contenere tutti gli istituti contrattuali, atteso che la disposizione è rivolta a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati e ciascun contratto collettivo nomina diversamente istituti che legittimano l'assenza retribuita.

Nel contratto collettivo Comparto Funzioni Locali gli istituti specifici sono le ferie, i permessi per motivi personali ex art. 32, CCNL 21.05.2018, i riposi compensativi derivanti da straordinario autorizzato (spesso nominati straordinari a recupero).

QUINTO DECRETO attuativo del decreto legge 6/2020

L'incremento elevato dei casi sul territorio nazionale ha condotto il Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare un Provvedimento molto severo che richiede sforzi e sacrifici rivolti al bene comune e alla tutela della salute pubblica.

L'Italia non è più divisa in due aree, quella a maggior rischio di contagio e il resto d'Italia.

L'intero paese è chiamato dal 10 marzo, a rispettare le previsioni che fino all'8 marzo sono state rivolte alle sole aree della Lombardia e quattordici province.

Si legge nel nuovo DPCM che dal 10 marzo cessano altresì di produrre effetto le misure di cui all'art. 2 e 3 del DPCM dell'8.03.2020 ove incompatibili con le disposizioni dell'art. 1 del DPCM del 9.03.2020.

Questo a significare che il servizio degli asili nido rimarrà sospeso fino al 3 aprile in tutta Italia così come rimarranno chiusi i musei e le biblioteche.

VALIDITÀ DAL 10.03.2020 AL 03.04.2020
INTERO TERRITORIO NAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione servizi educativi per l'infanzia • Chiusura dei musei e altri luoghi della cultura • Limitazione di movimento all'interno delle aree e al di fuori delle aree • Deroghe alla limitazione di spostamenti per: <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprovate esigenze lavorative 2. Situazioni di necessità 3. Spostamenti per motivi di salute
<ul style="list-style-type: none"> • Chi è transitato e sostato in zone a rischio epidemiologico (individuate dall'OMS) a partire dal 14esimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, è obbligato a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di base ovvero pediatra. <p>Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle singole regioni con provvedimento che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica.</p> <p>In caso di contatto tramite il 112, o numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.</p> <p>L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva</p>

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un'ordinanza, la n. 646 dell'8 marzo 2020, a firma del capo della protezione civile, precisando che le disposizioni contenute nel DPCM 8.03.2020 non vietano alle persone fisiche gli spostamenti sul territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

L'ordinanza ricorda che l'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM dell'8.3.2020, non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, ferma restando la possibilità di svolgere la propria attività in modalità di lavoro agile.

Il prolungarsi dell'emergenza impone ai datori di lavoro, ove il servizio non sia chiuso ma sospeso, e ove non sia possibile proporre attività sostitutive ai lavoratori impiegati nei servizi sospesi, di promuovere la fruizione di giorni ferie e congedi retribuiti, dove non ordinarli, soprattutto se relativi ad anni precedenti al 2020. Un sorta di esigenza di servizio che si manifesta al contrario, quella di preservare il bene pubblico inteso come patrimonio e salute.

5. I certificati di malattia e la quarantena fiduciaria.

Sin dal 23 febbraio 2020, le previsioni contenute nei diversi DPCM relative all'obbligo di comunicare all'autorità sanitaria competente il transito e la sosta nelle zone a rischio epidemiologico, si sono ripetute in modo analogo.

Ogni DPCM ha ragionato in termini di obbligo decorrente a partire dal 14esimo giorno antecedente la data di pubblicazione dello stesso decreto individuando di volta in volta le diverse aree coinvolte come negli schemi sopra riportati, dettagliato.

Le aree indicate nell'ultimo DPCM sono quelle a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Rimane efficace fino al 21.05.2020, il contenuto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 dove al comma 1 si precisa che è fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 gg. agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi CONFERMATI di COVID-19. (NON CONTATTI DI CONTATTI)

Ciò che preme in questa sede sottolineare è l'aspetto legato all'applicazione delle misure di contenimento. **Chi è titolato ad applicarle e il riflesso sulle assenze riconducibili alla quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva.**

È fatto obbligo a tutti di comunicare di aver fatto ingresso nelle zone a rischio epidemiologico. La comunicazione va fatta al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di base ovvero pediatra.

In caso di contatto tramite il 112, o numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare

Sintetizzando:

- ✓ Le regioni con apposito provvedimento indicano (hanno indicato) i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica, da contattare tramite il numero unico di emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla Regione.
- ✓ L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti sono gli unici titolati a provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare.
- ✓ **Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini della certificazione ai fini INPS, leggasi anche certificato telematico di malattia.**

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore di sanità pubblica **rilascia una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data inizio e data fine.**

Si suggerisce, in via cautelativa, qualora dovessero pervenire certificati di malattia contenenti la dicitura "osservanza per sospetta condivisione stato morboso e infettivo" e contestualmente non vi fosse espressione di alcuna sintomatologia legata al virus nel dipendente, di invitare il lavoratore a contattare il numero verde istituito dalla Regione e chiedere conferma della legittimità della prescrizione nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020.

6. Il trattamento economico e giuridico delle assenze nel d.l. n. 9/2020

Riportiamo la norma per esteso.

Art. 19 del d.l. n. 9/2020

Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1. *Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.*
2. *All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».*
3. *Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.*
4. *Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.*
5. *Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.*

6.1 Assenze riconducibili a malattia

L'equiparazione a ricovero ospedaliero dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, ordinata dall'operatore di sanità pubblica (che non è il medico di base), riconduce l'assenza nell'alveo della malattia.

La previsione contenuta al comma 2 dell'art. 19 modifica la norma che regola la meglio nota "trattenuta Brunetta" in caso di malattia³ prevedendo l'esclusione dall'applicazione della decurtazione per gli eventi legati alle misure di contenimento del virus.

È evidente che queste assenze incidono sul computo del comparto che deve essere correttamente monitorato in relazione alla retribuzione spettante al lavoratore così come da disciplina contrattuale contenuta all'art. 36 CCNL 21.05.2018.

³ Art. 71, comma 1, integrato con le modifiche introdotte dal d.l. n.9/2020: *"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa".*

6.2 Assenze retribuite

Le assenze riconducibili ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico, adottati da:

- ✓ Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, e ogni altro Ministro competente⁴
- ✓ Presidenti delle Regioni se riguardano una o alcune regioni

sono riconducibili a servizio prestato a tutti gli effetti.

Ogni provvedimento di contenimento contenuto nei 4 DPCM, come sopra dettagli, **DEVE** guidare nella riconducibilità o meno all'art. 19 comma 3 del d.l. 9/2020.

La differenza la fa la sospensione o la chiusura di asili nido, musei e biblioteche.

Dove c'è sospensione e NON CHIUSURA, il personale è tenuto alla prestazione lavorativa. E' evidente che per quello che riguarda gli asili nido, ad esempio, le educatrici possono essere impegnate in altre attività perché la scuola resta aperta per tutti gli altri servizi

Dove c'è sospensione, ricade nella responsabilità del datore di lavoro impegnare il personale in attività esigibili in funzione delle loro mansioni, prima di ricondurli nell'alveo dell'art. 19, comma 3, valutando da ultimo e più recente invito, di promuovere fino al 3 aprile⁵, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di congedo ordinario e ferie.

⁴ Si legga art. 3, comma 1, d.l. n. 6/2020

⁵ Previsione contenuta nel DPCM dell' 8 marzo all'art. 1, comma 1, lett. e) e art. 2, comma 1, lett. s)